



IL TRIBUNALE FEDERALE

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 05 ottobre 2016, così composto:

Prof. Avv. Giuseppe Sigillò Massara - Presidente

Prof. Avv. Fabio Iudica - Componente

Avv. Giuseppe Marino - Componente Relatore

per decidere in ordine al deferimento nei confronti del sig. **Bruno Chimirri** (Tessera FISE n. **000003/L**).

Premesso che

- con atto d'incolpazione depositato in data 12 settembre 2016, il precitato tesserato veniva deferito innanzi a questo Tribunale dalla Procura Federale che, a seguito di attività di indagine, contestava la violazione dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia FISE per omesso pagamento degli oneri di scuderizzazione dei cavalli Tower Much, Caruso, Valentino, Lady Quickly, Hamilton, Talea, nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2013 dovuti alle Scuderie del Leon D'Oro;
- visto l'art. 48, c.1, del Regolamento di Giustizia, il Presidente del Tribunale fissava l'udienza di discussione per il giorno 5 ottobre 2016, disponendo la comunicazione all'incolpato ed alla Procura Federale;
- a tale udienza erano presenti la Procura Federale e il deferito personalmente e tramite il ministero dell'avv. Calabro. Su invito del Presidente del Tribunale le parti provvedevano a discutere e la Procura concludeva chiedendo per il deferito la sospensione di 15 giorni da ogni carica o incarico federale e l'ammenda di euro 1.000,00, mentre l'avv. Calabro insisteva nella richiesta di assoluzione del sig. Chimirri per difetto di legittimazione passiva;
- il Tribunale si riservava.

Rilevato che

- l'art. 1 del Regolamento di Giustizia FISE, per quanto d'interesse, testualmente recita:
"Costituisce illecito disciplinare ogni azione od omissione ... che violi le norme stabilite ... dallo



Federazione Italiana Sport Equestri

Statuto Federale ...costituiscono altresì illeciti disciplinari le morosità per tesseramento, iscrizione a gare, scuderizzazione...".

Tenuto conto che

- non si ritiene di condividere le risultanze dell'atto di deferimento perché ad intrattenere rapporti con la Scuderia del Leon D'Oro non è il sig. Bruno Chimirri personalmente bensì l'Associazione Equestre Chimirri s.r.l., il cui legale rappresentante è soggetto giuridicamente diverso dal deferito. La circostanza che il sig. Chimirri è colui il quale ha eseguito materialmente il pagamento alla Scuderia Leon D'Oro è una situazione giuridica "*interna*" tra il sig. Chimirri e l'Associazione Equestre Chimirri s.r.l. e non può produrre effetti nei confronti dei terzi, nella specie la Scuderia Leon D'Oro.

Infatti si ritiene che può essere considerata corretta e "disciplinarmente" lecita la delega conferita da una società che ha come oggetto sociale lo svolgimento di attività equestre, qual è l'Associazione Equestre Chimirri, al proprio cavaliere per il pagamento degli oneri di scuderizzazione visto che quest'ultimo è il soggetto che più agevolmente può essere preposto all'incarico perché costantemente presente presso il circolo ippico al fine di espletare le funzioni proprie di cavaliere. Tuttavia è bene precisare che tale delega ad eseguire il pagamento conferita dall'Associazione Equestre Chimirri s.r.l. (rappresentato) non produce effetti giuridici in capo al cavaliere (rappresentante), che ben può essere preposto a tale incombenza per questioni di opportunità logistica. In conclusione l'aver agito per delega dell'Associazione Equestre Chimirri non consente di estendere la responsabilità per omesso versamento degli oneri di scuderizzazione in capo al sig. Bruno Chimirri.

P.Q.M.

il Tribunale Federale, come sopra composto, visto l'art. 1 del Regolamento di Giustizia FISE.

ASSOLVE

il sig. Bruno Chimirri.

Incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale ed all'incolpato, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione.

Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, il giorno 30 novembre 2016.



Federazione Italiana Sport Equestri

PRESIDENTE: *f.to* Prof. Avv. Giuseppe Sigillò Massara

CONSIGLIERE: *f.to* Prof. Avv. Fabio Iudica

RELATORE: *f.to* Avv. Giuseppe Marino